



N° _____ Sent.

N° _____ R. Gen

N° _____ Cron.

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, letti gli atti del proc. n. ~~XXXX~~/12 R.G. Lavoro (Go ~~XXXX~~ Gi ~~XXXX~~ c/ IT ~~XXXX~~ spa); sciolta la riserva di cui al verbale del 7/1/13;

OSSERVA

Il ricorso è fondato.

Come documentato in atti, il lavoratore, a seguito della richiesta di pagamento delle spettanze retributive non erogate (mensilità da aprile 2012 in poi, 13[^], 14[^]) inoltrata all'azienda in data 31/8/12 tramite il sindacato USB, è stato immediatamente licenziato quello stesso giorno senza preavviso.

L'atto denominato "accordo tra le parti" avente ad oggetto la risoluzione del rapporto, infatti, ad onta della sua denominazione, costituisce chiaramente un atto di recesso datoriale unilaterale, alla luce della condotta tenuta dalle parti e delle circostanze di tempo e luogo della sua sottoscrizione.

Esso è stato comunque impugnato in via stragiudiziale dal lavoratore.

I motivi addotti nell'atto a sostegno della cessazione del rapporto di lavoro inoltre sono del tutto generici ("congiuntura economica

in atto”) e comunque nello stesso documento si afferma testualmente che l’azienda “provvede al licenziamento immediato” del ricorrente.

I pretesi motivi connessi all’attività di impresa, del resto, non sono stati dimostrati in questa sede dalla convenuta, che non si è neppure costituita in giudizio.

Il licenziamento pertanto si rivela come ritorsivo, e dunque nullo, in quanto posto in essere quale reazione alla richiesta del lavoratore di pagamento delle spettanze retributive; richiesta che – giova rammentare – era stata inviata al datore tramite il sindacato.

Trattandosi di recesso avvenuto in epoca successiva al 18/7/12, va applicato l’art. 18, co. 1, legge n. 300/70 (nuovo testo introdotto dalla legge n. 92/2012), cioè va disposta la reintegrazione - a prescindere dalla consistenza occupazionale dell’azienda e dalla natura dell’attività di impresa - nonché il risarcimento del danno commisurato alla ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.

Gli accessori conseguono di diritto ex art. 429 cpc, da calcolare come da Cassazione S.U. n. 38/01.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

- dichiara nullo il licenziamento avvenuto in data 31/8/12, e

condanna la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra, con accessori da calcolare ai sensi dell'art. 429 cpc come da Cassazione a S.U. n. 38/01, oltre contributi previdenziali e assistenziali;

- condanna la convenuta alle spese, liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CNA come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Salerno, 11/1/13.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

Il Funzionario giudiziario
Francesco Saverio Monaco

